

TRIBUNALE DI PADOVA

Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

DOTT. CATERINA SANTINELLO	PRESIDENTE REL
DOTT. MARIA ANTONIA MAIOLINO	GIUDICE
DOTT. CATERINA ZAMBOTTO	GIUDICE

Nel proc. n. 12/13 C.P.

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il Tribunale,
vista la proposta concordataria, il piano e la restante documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, L.F. depositati dalla società s.r.l. in liquidazione in data 27.5.13;
richiamato il proprio precedente provvedimento di richiesta di chiarimenti e di integrazione di documenti in data 6-11.6.13;
vista la memoria difensiva depositata dalla società ricorrente in data 26.6.2013;
ritenuto che la proposta concordataria deve essere dichiarata inammissibile;
rilevato innanzitutto che la società ricorrente non ha fornito alcun chiarimento in relazione all'indicazione dei singoli crediti oggetto di svalutazione e dei criteri adottati, né ha precisato ove siano stati collocati i crediti dei professionisti (advisor e legale) che hanno collaborato alla redazione della proposta concordataria, apparendo sul punto del tutto incomprensibile l'affermazione, contenuta nella predetta memoria, secondo cui "non è stato previsto alcun compenso per il legale in quanto le competenze dello stesso saranno addebitate ai creditori e dagli stessi pagate direttamente";
considerato che tra le spese per gli organi della procedura nessun compenso è stato previsto per il liquidatore giudiziale;
rilevato che del tutto insufficiente è lo schema relativo alla descrizione analitica delle modalità e tempi di adempimento della proposta inserito a pag. 2 della memoria e che, in ogni caso, non è stata sul punto integrata la relazione del professionista di cui all'art. 161, comma 3, L.F. ;
considerato altresì che, come ammesso pacificamente dalla liquidatrice all'udienza del 2.7.2013, non avendo la società nella memoria, né l'attestatore nella relazione, allegato la relativa documentazione, la ricorrente ha provveduto successivamente al 18.1.2013, data di deposito e di pubblicazione del ricorso ex art. 161, comma VI, L.F., ad effettuare pagamenti di crediti per prestazioni anteriori (in particolare retribuzione di gennaio del personale ancora in forza, pagamento di utenze fatture - e non meglio precisati pignoramenti) ;
rilevato che nel caso di specie i predetti pagamenti non avrebbero potuto essere autorizzati neppure dal Tribunale, quali atti urgenti di straordinaria amministrazione ex art. 167, comma VII, L.F. dal momento che il pagamento di crediti strategici anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato è ammissibile e può essere autorizzato ex art. 182 quinquies , comma 4, L.F. ,solo nel concordato con continuità aziendale e previa presentazione della relazione del professionista che attesti che tale pagamento è essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionale ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori, presupposti questi pacificamente inesistenti nel caso di specie;



ritenuto pertanto che il comportamento tenuto dalla società sia sanzionabile con la declaratoria di inammissibilità ex art. 162 L.F.;

considerato invero che l'art. 173, comma 3, L.F. prevede la revoca dell'ammissione al concordato nel caso in cui il debitore compia atti non autorizzati dal G.D. a norma dell'art. 167 L.F.;

considerato che, in presenza di un comportamento che giustificerebbe, a procedura aperta, la revoca dell'ammissione, appare giustificato procedere all'immediato arresto della procedura;

rilevato invero che il pagamento integrale e non autorizzato di crediti anteriori soggetti al concorso evidenzia un uso abusivo e distorto da parte del debitore dello strumento concordatario e degli effetti protettivi collegati al deposito della domanda, dal momento che il divieto di azioni esecutive e cautelari, che serve ad assicurare all'imprenditore il tempo necessario per approntare un piano ragionevole e fattibile per il superamento della crisi, viene invece utilizzato per soddisfare a suo piacimento alcuni suoi creditori a discapito degli altri;

ritenuto inoltre che la sanzione di inammissibilità trova fondamento anche nella disposizione prevista dall'art. 161, comma VIII, L.F. in tema di violazione da parte dell'imprenditore degli obblighi informativi posti a suo carico;

considerato invero che l'attivazione del procedimento per l'inammissibilità del ricorso se è possibile in caso di violazione dei suddetti obblighi a maggior ragione deve essere azionabile quando vi siano violazioni sostanziali degli obblighi posti dalla legge a carico dell'impresa, come quelli in esame;

rilevato come del resto tale conclusione trova conferma oggi nella modifica apportata dal cd. decreto "del fare" all'art. 161, comma VI, L.F.,

rilevato inoltre che dalla documentazione allegata alla memoria 26.6.2013 emerge come la società in data 1.3.13 ha proceduto al licenziamento del dipendente senza richiedere la

necessaria autorizzazione ex art. 161, comma VII, L.F. trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione in relazione alle gravi ripercussioni economiche che un licenziamento illegittimo, anche per motivi puramente formali, può comportare sul patrimonio sociale;

rilevato inoltre che non è stato minimamente precisato quali siano le iniziative legali intraprese dai cinque dipendenti dimissionari rispetto ai quali non è stato appostato alcun fondo rischi neppure in relazione all'indennità di mancato preavviso avendo gli stessi rassegnato legittimamente le dimissioni per giusta causa, ex art. 2119 c.c., atteso il mancato regolare pagamento delle retribuzioni;

considerato che nonostante l'impegno della società affittuaria s.r.l. in data 24.6.13 di assicurare il pagamento del 13,60% dei creditori chirografari – obbligo peraltro allo stato privo di qualsivoglia garanzia, così come quello di pagamento dei canoni d'affitto e del prezzo di acquisto dell'azienda non avendo la società sostanzialmente risposto ai rilevati formulati sul punto dal Tribunale e neppure prodotto la richiesta visura C.C.I.A.A.- i comportamenti posti in essere dalla società ricorrente in violazione delle norme di legge, sopra denunciati, l'incompletezza della documentazione prodotta ex art. 162, commi 2 e 3, L.F., nonché la mancata risposta ai chiarimenti richiesti comportano l'applicazione della relativa sanzione;

ritenuto pertanto l'inammissibilità della proposta concordataria;

P.Q.M.

dichiara inammissibile la proposta concordataria formulata dalla società s.r.l. in liquidazione;

ordina la pubblicazione del presente provvedimento nel Registro delle Imprese.

Si comunichi

Padova, li 4.7.13

Il Presidente
(dott. C. Santinello)